



**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE 2<sup>a</sup> CIVILE**

riunito in persona dei giudici:

<b>Fernando</b>	<b>Ciampi</b>	<b>presidente</b>
<b>Mauro</b>	<b>Vitiello</b>	<b>giudice rel.</b>
<b>Irene</b>	<b>Lupo</b>	<b>giudice</b>

nel procedimento ex art. 173 l. fall. originato dalla relazione con cui il Commissario Giudiziale del concordato preventivo T.C. s.r.l. in liquidazione ha prospettato fatti rilevanti ai fini dell'eventuale revoca del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con decreto emesso in data 3.2.11 questo Tribunale ha aperto la procedura di concordato preventivo della T.C. s.r.l. in liquidazione, sulla base di una proposta di cessione dell'intero patrimonio sociale, completata con successiva integrazione, non contemplante la divisione dei creditori in distinte classi, supportata da una relazione attestatrice della veridicità dei dati e della fattibilità del piano giudicata analitica, coerente, completa e quindi idonea.

Con relazione presentata in data 9 aprile 2011 ai sensi dell'art. 173 l. fall., il Commissario Giudiziale ha riferito una serie di fatti a suo dire ostativi alla prosecuzione della procedura.

Il tribunale ha quindi fissato l'udienza odierna per l'esame di tali fatti e per la valutazione dei presupposti della dichiarazione di fallimento, tenuto conto che l'eventuale revoca del decreto di ammissione avrebbe determinato la cessazione della causa di sospensione della decisione sul ricorso di fallimento presentato il 10 gennaio 2011, in epoca successiva al deposito della domanda di concordato, dalla creditrice S.D.C. s.r.l.

All'esito dell'odierna udienza, cui hanno presenziato la società in concordato, il Commissario Giudiziale e, quale soggetto interessato alla prosecuzione della procedura, S.W.I. s.r.l., va rilevato quanto segue.

\*\*\*

Dei fatti oggetto di segnalazione, alcuni devono ritenersi non rilevanti ai fini dell'eventuale arresto della procedura conseguente alla revoca del decreto di apertura, in quanto di scarsa importanza o superati dai chiarimenti forniti da T.C. s.r.l. in liquidazione, che ha depositato un'analitica memoria difensiva corredata da diversi documenti.

Si allude all'asserita non puntuale collaborazione con il C.G. da parte degli organi della società in concordato; all'omessa indicazione del debito nei confronti della partecipata TC Brand s.r.l., per complessive euro 1.954.000,00; alla non segnalata esistenza di un secondo conto corrente intestato alla debitrice, con un deposito pari ad euro 273,72; alla mancata esposizione di debiti per euro 119.963,56 nei confronti della controllante C. s.p.a. in liquidazione; alla esposizione di crediti inesistenti per un importo di euro 50.000,00, di immobilizzazioni materiali inesistenti per un valore di euro 13.000,00 ed al riscontro di attività non autorizzate dal giudice delegato ai sensi dell'art. 167 l. fall.

Anche i rilievi fatti dal Commissario con riferimento alle società controllate T.C. France s.a.r.l. e T.C. USA Inc., devono ritenersi non rilevanti, in quanto inerenti a fatti gestionali che riguardano i creditori delle stesse, essendo ben stato chiarito nella proposta concordataria che un'eventuale avanzo di attivo conseguito alla liquidazione delle società verrebbe destinato alla T.C. s.r.l. in liquidazione.

Quanto poi alle osservazioni attinenti alla T.C. Brand s.r.l., vanno considerate superate dalla prospettazione, anch'essa chiaramente contenuta nella proposta concordataria, per cui dalla eventuale valorizzazione della partecipazione (67% del capitale) deriverebbe un incremento della quota di soddisfacimento delle banche titolari del pegno sulle quote della società.

**IL CASO** \*\*\* **SO** **it**  
Detto questo, il Tribunale ritiene che vi siano due "condotte", poste in essere dall'organo amministrativo di T.C. in liquidazione, meritevoli di un'attenta analisi, funzionale a determinare se esse possano o meno entrare nella sfera di applicabilità del principio dettato dall'art. 173, comma 1 l. fall., secondo cui l'accertamento di atti di frode commessi dalla società in epoca antecedente alla presentazione della domanda di concordato è causa di revoca dell'apertura della procedura e, accertata l'esistenza dei relativi presupposti, della conseguente dichiarazione di fallimento.

La prima delle due condotte viene individuata dal Commissario in un artificio funzionale a ricostituire soltanto fittiziamente il capitale sociale a seguito di perdite rilevanti, che avrebbero dovuto comportare la messa in liquidazione della società: in data 22 dicembre 2009 e 19 gennaio 2010 la società deliberò un aumento complessivo misto (parte con versamento di denaro e parte con compensazione crediti dei soci verso la società T.C.) per totali € 2.265.694,00, di cui euro 1.265.694,00 a copertura delle perdite infrannuali relative all'esercizio 2009 ed euro 1.000.000,00 per ricostituzione capitale sociale.

L'aumento di capitale sarebbe stato eseguito da parte del socio di maggioranza C. Spa in liquidazione (titolare del 99,76% delle quote della società in concordato) con le seguenti modalità:

22/10/2009	rinuncia al finanziamento effettuato di € 714.053,92
10/12/2009	rinuncia al finanziamento effettuato di € 100.000,00
28/10/2009	versamento dell'importo di € 450.000,00
10/12/2009	versamento dell'importo di € 1.002.000,00

Secondo il C.G., i due versamenti non risultano essere stati messi nell'effettiva disponibilità della T.C. Srl, in quanto confluiti su un conto corrente acceso in Libano presso la G. Finance & Investment Co., intestato alla T.C. Srl (doc.8 allegato alla relazione).

La somma di euro 1.000.000,00 è stata poi vincolata, in data 27 aprile 2010, a favore della società A., sita in Beirut e collegata alla G. Finance & Investment Co., che detiene il 100% del capitale della C. s.p.a., a seguito di un accordo "commerciale" stipulato in

data 15 aprile 2010, dall'amministratore unico Majorana, (doc. 9 allegato alla relazione).

Il C.G. evidenzia come tale accordo, secondo le stesse valutazioni del collegio sindacale, ebbe l'effetto di paralizzare definitivamente la società (cfr. verbale Collegio Sindacale, pag. 71 e 72 del 26 luglio 2010) e che i reiterati inviti del Collegio Sindacale al rientro della detta somma hanno avuto riscontro negativo da parte di G. Finance.

La seconda condotta deve essere individuata partendo dagli accertamenti fatti dal Commissario, che acquisendo elementi di varia natura, ha concluso che il debito della società in concordato verso il pool di Banche finanziatrici per € 7.689.458,89 sia il portato di un'operazione che viene definita "*una serie di costituzioni di nuove società, conferimenti di partecipazioni, fusioni per incorporazione e quant'altro, per il tramite di "scatole vuote" tutte denominate T.C., per ingenerare una sorta di confusione nella ricostruzione della operazione finanziaria, supportata dal finanziamento di € 6.500.000,00 erogato da un Pool di Banche capitanate da Banca Intesa il 20 novembre 2007, data in cui ha avuto inizio l'avvicinarsi di società e cessioni di quote*".

L'approssimazione che caratterizza, sul punto, l'esposizione della relazione ex art. 173 l. fall. va imputata all'oggettiva impossibilità di ricostruire nei dettagli le reali modalità di svolgimento delle operazioni che hanno accompagnato, nell'anno 2007, il conferimento delle quote della T.C. Srl unipersonale con socio unico A.C., e quindi dell'azienda, alla società in concordato.

Quest'ultima, nella proposta concordataria, definisce l'operazione un *leveraged buyout*, salvo non essere in grado, non solo di documentare l'esistenza di tutti i presupposti di legittimità dell'operazione dei quali è necessaria l'esistenza ai sensi dell'art. 2501 bis c.c., ma nemmeno di indicare quali siano state le società (*target e newco*) utilizzate per l'operazione stessa.

Avuta richiesta, all'odierna udienza, di precisare natura e modalità di svolgimento dell'operazione, liquidatore e professionista attestatore non hanno saputo rispondere, se non riferendo che essi stessi avevano faticato a ricostruire le linee fondamentali dell'operazione che ha portato al "conferimento" dell'azienda nella società in concordato, previa una fusione per incorporazione nella An. s.r.l., poi T.C. s.r.l. (cfr. verbale dell'odierna udienza).

In un quadro caratterizzato dalla vista scarsa chiarezza, quel che in ogni caso deve essere considerato certo, perchè provato dal Commissario o comunque non contestato da T.C. s.r.l., è che T.C. Unipersonale s.r.l., prima del conferimento d'azienda prodromico alla sua cancellazione dal registro delle imprese, fosse da tempo in stato di crisi.

Il C.G. ha infatti accertato che da diversi anni, prima della cessazione e cancellazione, facesse ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, e che l'ultimo esercizio che ebbe a chiudere con un utile fu quello del 2000.

Il corrispettivo del conferimento dell'azienda sottostante all'operazione in esame, percepito da A.C. quale titolare delle quote della T.C. Unipersonale s.r.l. è stato di € 8.513.691,00, costituito per la somma di euro 6.500.000,00 da denaro oggetto di finanziamento da parte del sistema creditizio, che si è garantito costituendo pegno sulle quote della T.C. s.r.l. oggi in concordato.

A.C. ha inoltre ricevuto € 500.000,00 per la vendita della partecipazione del 67% della costituita T.C. Brand srl (costituita per acquisire il marchio "T.C." dalla titolare T.C. Immobiliare) ed euro 986.812,31 per la vendita del 100% della T.C. USA.

Contestualmente A.C., quale proprietario degli immobili di Firenze, di Parigi e di New York, sede dei negozi monomarca, stipulava con la T.C. s.r.l. oggi in concordato nuovi e molto più onerosi contratti di locazione.

Inoltre otteneva:

-la sottoscrizione di un contratto di "licenza marchi"(doc.3) tra la T.C. Brand (di cui è socio al 33%) e la T.C. Srl che prevede, per l'utilizzo del marchio, *royalties* nella misura del 6% annuo del fatturato lordo consolidato e *royalties* minime garantite a decorrere dall'1 gennaio 2008, il tutto per una somma che al 31 dicembre 2010 ammonta ad euro 1.954.000,00;

-la sottoscrizione di un contratto a progetto a nome A.C. della durata di anni tre, per il corrispettivo annuo di euro 60.000,00 con i seguenti *benefit*: polizza Prasi Duemila (Confindustria -Ras) o di altra compagnia assicurativa con i massimali identici a quelli già goduti ed infine sconto del 50% rispetto al prezzo *retail* praticato dalle *boutiques* della catena T.C. su tutti i suoi acquisti, anche presso spacci o *outlet* ( doc.4);

-la sottoscrizione di un contratto di consulenza a nome del figlio G.C della durata di anni tre per il corrispettivo annuo di € 60.000,00 oltre IVA e 4%, oltre i seguenti *benefit*: cellulare aziendale, polizza Prasi Duemila (Confindustria -Ras) o di altra compagnia assicurativa con i massimali identici a quelli già goduti ed infine sconto del 50% rispetto al prezzo *retail* praticato dalle *boutiques* della catena T.C. su tutti i suoi acquisti, anche presso spacci o *outlet* (doc.5);

-la sottoscrizione di un contratto di consulenza a nome dell'arch. M.Z., suo coniuge, della durata di anni due per il corrispettivo annuo di € 63.000,00 oltre ai seguenti *benefit*: polizza Prasi Duemila (Confindustria -Ras) o di altra compagnia assicurativa con i massimali identici a quelli già goduti ed infine sconto del 50% rispetto al prezzo *retail* praticato dalle *boutiques* della catena T.C. su tutti i suoi acquisti, anche presso spacci o *outlet* (doc.6);

-la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento di impiegata di VII livello a nome della figlia E.C. per il corrispettivo annuo lordo di € 32.500,00 e con i seguenti *benefit*: cellulare aziendale, polizza Prasi Duemila (Confindustria -Ras) o di altra compagnia assicurativa con i massimali identici a quelli già goduti ed infine sconto del 50% rispetto al prezzo *retail* praticato dalle *boutiques* della catena T.C. su tutti i suoi acquisti, anche presso spacci o *outlet*;

-l'utilizzo esclusivo e gratuito di locali uso ufficio personale nell'immobile industriale di Casteggio e di box.

Tali condotte, quanto ad epoca di commissione, modalità di svolgimento e natura, devono considerarsi, nella sostanza, non contestate dalla società in concordato.

Quest'ultima si difende, infatti, dimostrando documentalmente che il primo dei due versamenti in conto aumento di capitale, per l'importo di euro 450.000,00, sia stato trasferito dal conto libanese sul conto di T.C. s.r.l. ed utilizzato per pagamento dei creditori della società, ma riconoscendo che il secondo versamento, quello per la somma di euro 1.002.000,00, sia divenuto non disponibile per la società in concordato a seguito del vincolo della stessa conseguito all'accordo " commerciale" stipulato in data 15 aprile 2010 in favore della società A., sita in Beirut e collegata alla G. Finance & Investment Co. , che detiene il 100% del capitale della C. s.p.a.

Quanto invece alla seconda delle due viste condotte, che si traduce, nella sostanza nell'"arricchimento" di A.C. ai danni delle banche che ebbero a finanziare del tutto infruttuosamente l'operazione di acquisto dell'azienda da parte della società in concordato,

quest'ultima ammette che l'operazione sia, ancora ad oggi, nebulosa e, soprattutto, alla base dell'insolvenza di T.C. s.r.l.

Sia con riguardo al versamento di 1.002.000,00, sia con riferimento all'operazione sfociata nell'acquisizione dell'azienda, la difesa della società in concordato si sostanzia nel sostenere che, avendo essa indicato le due condotte nella proposta di concordato senza celarle al ceto creditorio o all'organo giurisdizionale, esse non avrebbero alcuna rilevanza ai fini di un'eventuale arresto della procedura, e ciò valorizzando la *disclosure* del debitore, al fine di escludere che il suo intento fosse quello di frodare o danneggiare i creditori chiamati ad esprimere il voto sulla proposta.

Ma in ogni caso, sempre secondo la tesi difensiva, sarebbe determinante tener conto dell'eliminazione dal sistema del requisito della meritevolezza, per escludere rilevanza alcuna alle condotte evidenziate dal Commissario nella sua relazione ex art. 173 l. fall.

\*\*\*

La valutazione del tribunale su tali aspetti deve prendere le mosse necessariamente da una qualificazione delle condotte in esame quali condotte di natura fraudolenta e distrattiva.

Quanto al versamento di euro 1.002.000,00 in conto aumento capitale, è evidente che dalla sua pacifica indisponibilità, a vantaggio di società collegata alla controllante della debitrice in concordato, e quindi di soggetti identificabili con il *management* dell'epoca di T.C. s.r.l., discenda la sottrazione della somma alla massa dei creditori, salvo un recupero che la stessa società in concordato considera impossibile, tant'è che la somma non è compresa nelle disponibilità della società utilizzabili per il soddisfacimento dei creditori.

Venendo invece all'operazione sfociata nell'acquisto da parte di T.C. s.r.l. dell'azienda, deve rilevarsi come, nella sua ambiguità, siano di difficile contestazione due profili.

Il primo è che la debitrice non è stata in grado di esporre con precisione i vari passaggi che hanno condotto ad un'acquisizione da parte sua (sino a quel momento di fatto inattiva) di una società fortemente indebitata per effetto del finanziamento ottenuto per pagare A.C., senza che l'operazione fosse confortata da tutti i rigorosi presupposti che potessero renderla legittima, secondo il chiaro dettato dell'art. 2501 *bis* c.c.

Il secondo è che l'operazione si risolse, nella sostanza, nella valorizzazione di un'attività d'impresa che già all'epoca non consentiva la remunerazione a condizioni di mercato del capitale investito, secondo importi che confluirono nella disponibilità di A.C. uscendo per la gran parte (euro 6.500.000,00) dalle casse del sistema creditizio, senza alcuna prospettiva che il *pool* delle banche finanziatrici potesse rientrare dal prestito erogato.

E' ovvio che la qualificazione fraudolenta dell'operazione discende dal fatto che tali valutazioni siano oggi possibili sulla base di una prognosi *ex ante*, ben sapendo il tribunale che la sola verifica a posteriori degli effetti negativi, in termini di causazione della crisi, dell'operazione, non consentirebbe di parlare né di distrazione né di frode, bensì soltanto, in mancanza di elementi concreti in senso contrario, di un negativo e sfortunato risultato di una gestione di attività d'impresa non accompagnata dai risultati sperati.

La stessa ricostruzione di tutto il quadro delle utilità conseguite da A.C. a seguito della cessione delle quote della sua società, in un momento, lo si ripete, in cui l'attività mostrava già chiari segnali di una crisi stabilizzata, non fa che confortare la valutazione secondo la quale tutta l'operazione venne pensata con l'intento di avvantaggiare A.C. e di frodare il *pool* di banche finanziatrici, con conseguenti pregiudizi per gli altri soggetti

che hanno negoziato, successivamente, con una società nata fortemente indebitata senza alcuna prospettiva di onorare l'indebitamento.

E' proprio il fatto che la ricostruzione della fattispecie nei termini visti sia stata possibile soltanto in conseguenza degli accertamenti eseguiti dal Commissario Giudiziale in merito alle condizioni di difficoltà in cui versava la T.C. Unipersonale s.r.l. all'epoca del conferimento dell'azienda e, più globalmente, alle caratteristiche essenziali dell'operazione, a rendere superflua una presa di posizione del tribunale in merito al problema del possibile rilievo purgativo della *disclosure* del debitore.

Nel caso in esame, infatti, la prospettazione del cd. *leveraged byout* contenuta nella proposta concordataria (cfr. in particolare il punto 9.2. del ricorso) è fatta ai soli fini di evidenziare le cause dello stato di crisi legittimante il ricorso da parte di T.C. s.r.l. in liquidazione alla domanda di concordato, senza evidenziazione di alcuno di tutti quei profili dai quali scaturisce la qualificazione dell'operazione quale condotta fraudolenta posta in essere ai danni dei creditori, primi fra tutti le banche, a tutto vantaggio di A.C..

In altri termini, un conto è l'evidenziazione dei risultati negativi di un'operazione rivelatasi infelice ed in quanto tale causa dell'insolvenza, altro conto è l'evidenziazione della chiara ed architettata natura dissennata dell'operazione stessa, tale da consentire di ritenere che non potesse avere altro effetto se non la decozione della società in concordato.

Il fatto che la preordinata scelleratezza dell'operazione sia emersa in tutta la sua chiarezza soltanto quale conseguenza degli accertamenti del Commissario, e non certo a seguito dell'asettica rappresentazione fatta nella proposta di concordato, esclude che, quantomeno con riferimento alla più grave delle due condotte in parola, abbia rilievo alcuno la tesi fondata sull'effetto sanante dell'esplicitazione della frode posta in essere prima della presentazione della domanda di concordato.

Anche a voler seguire, quindi, la tesi (per la verità tutt'altro che pacifica) che priverebbe di conseguenze negative le frodi poste in essere prima del deposito della domanda, solo in quanto espressamente esplicitate nella proposta, va rilevato che nel caso in esame i termini dell'esplicitazione non sono tali da consentire di escludere l'idoneità della proposta ad ingannare il ceto creditorio, influenzandone l'espressione del voto, in merito alla convenienza di un piano concordatario non comprensivo delle risorse potenzialmente derivanti da un'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti autori e responsabili delle condotte di frode.

Una volta escluso, per le ragioni addotte che, con riguardo alla più rilevante delle condotte in esame, possa assegnarsi rilievo alcuno al fatto che la debitrice abbia in qualche modo segnalato i fatti in esame nel piano concordatario, va risolto il problema della sussumibilità di tale fattispecie nella previsione di cui all'art. 173 comma 1 l. fall.

Non tutte le condotte fraudolente antecedenti alla presentazione della domanda di concordato, infatti, sono di per sé stesse ostative alla prosecuzione della procedura.

I distinguo sono il portato della necessità di armonizzare la previsione di cui all'art. 173, comma 1 l. fall. con la soppressione del requisito della meritevolezza, nonchè di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato che il testo previgente dell'art. 160 l. fall. ancorava a requisiti di natura etica.

Tale armonizzazione è stata imposta da una precisa scelta del legislatore, che nel privare il concordato preventivo delle sue caratteristiche di procedura-beneficio alternativa al fallimento, per accedere alla quale fosse necessaria la specchiatezza della condotta antecedente dell'imprenditore, ha comunque mantenuto la rilevanza ostativa di fatti quali l'occultamenti di parte dell'attivo e l'esposizione di passività inesistenti, o la commissione di "altri atti di frode".

La scelta è stata evidente allorquando, correggendo con il d. lg. 12 settembre 2007 la parziale ed incompleta riforma scaturita dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, il legislatore ha riaffermato l'idoneità degli atti di frode ad impedire la progressione della procedura verso l'omologazione.

Poichè è indubbio che il quadro complessivo e sistematico del concordato preventivo sia radicalmente mutato, e ciò principalmente per il *favor* per un istituto il cui accesso non è più riservato esclusivamente all'imprenditore specchiato, la necessità di armonizzazione dei principi della norma in parola con il nuovo sistema passa per una soluzione che finisca per circoscrivere la sfera di applicabilità dell'art. 173, 1° comma l. fall. ai quei soli comportamenti che per gravità ed importanza siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell'imprenditore ad un istituto che gli assicura, a differenza del fallimento, il beneficio dell'esdebitazione, a voler tacere del dimezzamento delle pene editali previste per le eventuali condanne per le ipotesi di reato previste dagli artt. 216 e segg. l. fall.

Il criterio per selezionare la rilevanza degli "altri atti di frode" non può che dipendere dall'impatto che la condotta in esame abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa.

Pare difficile infatti, poter sostenere che una condotta risoltasi nella sottrazione fraudolenta di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori non osti alla prosecuzione della procedura (e prima ancora, per ragioni di economia, all'apertura) quando risulti che essa abbia causato o concausato la crisi, o dilatato in maniera significativa il passivo, con corrispondente diminuzione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori.

In una logica di questo tipo, quindi, assumeranno rilievo diversi elementi, su tutti l'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, da considerarsi in rapporto alle dimensioni del dissesto, la maggiore o minore prossimità della sottrazione al momento di manifestazione della crisi, il maggiore o minore disvalore sociale della condotta fraudolenta.

Valutando il caso concreto in esame alla luce degli esposti principi, va rilevato che l'operazione che si è risolta nell'indebitamento della società incorporata risale alla fine dell'anno 2007 e che la società incorporante, oggi in concordato, abbia sin dall'anno 2008 operato in perdita, con una progressione negativa che lascia poco spazio ad un'ipotesi diversa da quella secondo cui l'operazione stessa sarebbe determinante nella causazione dell'insolvenza.

Il fatto che T.C. s.r.l., dopo aver iniziato ad operare, abbia chiuso i bilanci al 31.12.08, 31.12.09 e 31.12.10 con perdite, rispettivamente, di euro 2.615.587,00, euro 3.008.750,00 ed euro 6.434.023,00, lascia poco spazio a ricostruzioni di segno diverso.

Quanto poi all'entità dell'indebitamento "ereditato" dalla T.C. s.r.l. per effetto della leva finanziaria azionata senza che ve ne fossero le condizioni, non v'è dubbio che sia alquanto significativa.

Basti pensare che l'indebitamento complessivo esplicitato nella domanda di concordato ammonta ad euro 17.466.955,32 e che a fronte di tale passivo i debiti verso le banche finanziatrici dell'operazione in questione ammontino a ben euro 7.689.458,89.

Oltre a ciò è la stessa oscurità dell'operazione che induce una sua valutazione in termini estremamente negativi, con conseguente opportunità che le modalità di svolgimento dei negozi societari che la integrarono vengano indagati ed approfonditi, in un'ottica di piena tutela del ceto creditorio, da un organo rappresentativo della massa.

Nè infine possa valere ad escludere le conseguenze negative della condotta in parola la presa di distanza, rispetto alla pregressa gestione amministrativa, del liquidatore, nomi-

nato in data 6 settembre 2010, significativamente solo qualche mese prima che venisse presentata la proposta di concordato (23 dicembre 2010).

Il mutamento delle persone fisiche rappresentanti la società non può infatti influire in alcun modo sulla valutazione di fatti che, per quanto ovviamente riconducibili a comportamenti delle persone in quel momento incaricate della gestione, devono necessariamente essere riferiti oggettivamente alla compagine sociale, nella sua autonoma soggettività.

Per le ragioni esposte il decreto di apertura della procedura di concordato deve essere revocato, con le conseguenze che scaturiscono dal contestuale accertamento dei tutti presupposti del fallimento, così come da separata e contestuale sentenza dichiarativa.

**P.Q.M.**

1)revoca il decreto di apertura del concordato preventivo T.C. s.r.l. in liquidazione;

2)provvede con separata sentenza sul ricorso di fallimento di S.D.C. s.r.l.

Così deciso in Milano, il 28 aprile 2011.

Il giudice estensore  
*Mauro Vitiello*

Il presidente  
*Fernando Ciampi*

**IL CASO.it**